

Originale



## COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 206 IN DATA 29/11/2011

**OGGETTO: INDIRIZZI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI  
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E  
SVANTAGGIATE**

L'anno duemilaundici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 18.10, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>QUALIFICA</u>	<u>PRESENZE</u>
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	NO
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 6		ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: INDIRIZZI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la legge n. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali";

**VISTO** il D. lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**VISTO** il Regolamento della Commissione Europea n. 1177 del 30.11.2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

**VISTO** il Regolamento della Commissione Europea 05/12/2002 n. 2204 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE disciplina gli aiuti di Stato a favore dell'occupazione all'art. 2, paragrafo 1, lett. f) del medesimo regolamento (CE) n. 2204/2002;

**VISTO** il Regolamento della Commissione Europea N. 800/2008 Della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

**VISTA** la L. R. n. 16/93 «Disciplina delle cooperative sociali»;

### **RICHIAMATE:**

- La determinazione 23 gennaio 2008 n.2 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici " Indicazioni operative sugli appalti riservati - Art.52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.";
- Il parere 8 luglio 2010, n. 24 reso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in risposta a "Richiesta di parere in merito alla possibilità di riservare la partecipazione a una gara pubblica avente ad oggetto l'affidamento di servizi sociali a determinati soggetti, in particolare a soggetti no profit";

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 256 in data 22.12.2009, esecutiva a sensi di legge, all'oggetto "Indirizzi per lo sviluppo di politiche di inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso l'affidamento di servizi e attività a cooperative sociali di tipo B" e ciò per il biennio 2010-2011;

**RILEVATO** che la stessa è stata confermata anche per l'anno 2011, giusta propria precedente deliberazione n. 226 in data 21.12.2010, esecutiva a sensi di legge, con la quale sono stati altresì definiti per l'anno 2011, gli importi massimi di spesa dei servizi garantiti mediante convenzione con le Cooperative sociali di tipo B;

**CONSIDERATO** che ad oggi sussistono tutti i presupposti che hanno portato l'Amministrazione a compiere tale scelta e ciò soprattutto per la sua finalità sociale che vede il Comune di Luino tradurre in azione concreta il principio sancito dall'art. 3 del D.Lgs. 267/2000 "...il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo..."

### **CONSIDERATO**

- che l'articolo 5 della L. 381/1991 e s.m.i. consente di procedere a convenzionamento diretto con le Cooperative sociali di tipo B anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
- che l'anzidetta deroga opera per i soli contratti così detti sotto soglia comunitaria, ossia trattandosi di servizi, inferiori ad € 193.000,00;

- che per i contratti sopra soglia europea viene a rilievo l'articolo 52 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a mente del quale "le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente; o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali";
- che la succitata disposizione legislativa, nell'intento di perseguire le esigenze sociali enunciate all'art.2, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, consente alla stazione appaltante di riservare taluni appalti ai "laboratori protetti" (profilo soggettivo) od ai "programmi protetti" (profilo oggettivo) al fine di garantire nel territorio europeo un accesso paritario a soggetti che altrimenti non potrebbero accedere al lavoro in condizione paritaria con soggetti non disabili e/o non svantaggiati;
- che come osservato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici "sia i laboratori protetti che i programmi protetti sono istituti che la normativa nazionale vigente non prevede. Entrambi fanno la loro comparsa per la prima volta, a livello comunitario, nella Relazione al Parlamento Europeo sulla proposta di direttiva relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, del 29 ottobre 2001 e, sulla base di quanto ivi previsto e confermato in atti comunitari successivi, sono entrambi caratterizzati dall'impiego di oltre la metà di lavoratori disabili, da intendersi quali portatori di handicap con esclusione, pertanto, delle altre categorie svantaggiate per motivi diversi dalla disabilità" (Determinazione 23 gennaio 2008 n.2);
- che ai fini dell'identificazione dei laboratori protetti, stante la succitata lacuna normativa interna, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha individuato, sempre con la Determinazione 23 gennaio 2008 n.2 i seguenti tre requisiti:
  - essere un soggetto giuridico che esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata;
  - prevedere nei documenti sociali, tra le finalità perseguite, quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili;
  - avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali."
- Che le cooperative sociali di tipo B, in ossequio a quanto disposto dall'art.1, lettera b) della legge 381/1991 e s.m.i. devono possedere un organico costituito almeno per il 30% da persone disagiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti e lavoratori minori in situazioni di difficoltà familiare), dato questo che di per se non consente di osservare la percentuale richiesta (metà dei lavoratori disabili) per rientrare nel novero della disciplina di cui al più volte menzionato art.52;
- che come correttamente rilevato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici "Pure essendo entrambe le disposizioni (Art.52 del D.lgs. 163/2006 e legge n.381/91 o s.m.i.) finalizzate al perseguimento di fini sociali, tuttavia dall'analisi della normativa emerge che le due figure - laboratorio protetto e cooperativa sociale - non coincidono in quanto i requisiti richiesti per il riconoscimento del laboratorio protetto non corrispondono a quelli normativamente richiesti in capo alle cooperative sociali, sia per quanto riguarda le categorie di persone individuate (persone svantaggiate e non solo disabili) sia per quanto

attiene alle percentuale minima di organico che deve essere costituita da dette persone svantaggiate" (Determinazione 23 gennaio 2008 n.2);

- che tuttavia, la stessa Autorità ha osservato che "l'art.5 della richiamata legge n.381/91 e s.m.i. prevede che gli enti pubblici .. omissis.. possono stipulare convenzioni con le cooperative .. omissis.. finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in anche in deroga alla disciplina in materia di contratti sottosoglia della pubblica amministrazione" (Determinazione 23 gennaio 2008 n.2);
- che tale facoltà è stata ulteriormente ribadita dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: "Peraltro, in virtù della clausola di salvezza di cui all'art. 52, Codice, ("fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e le imprese sociali"), si deve osservare che l'art. 5, co. 1, l. 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i. detta specifiche disposizioni in tema di "Convenzioni". La citata norma consente ai soggetti aggiudicatori di stipulare, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) (c.d. cooperative sociali di tipo B) convenzioni per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione", purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, indicate nell'art. 4 della legge medesima (Parere, 18 marzo 2009, n. 38 -PREC 230/08/S)" (Autorità per la vigilanza sui contratti Parere, 8 luglio 2010, n. 24);

#### DATO ATTO:

- che alla luce delle considerazioni dianzi espresse, ben si può desumere come la stipula di convenzioni tra la Pubblica Amministrazione e le Cooperative sociali di tipo B si ponga quale eccezione rispetto al ricorso alle usuali procedure in evidenza pubblica, se non facoltativamente in deroga alle stesse;
- che tale facoltà appare confermata da una recentissima ed autorevole pronuncia giurisprudenziale a mente della quale «va ricordato che l'art.5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381, in materia di cooperative sociali, consente agli enti pubblici ed alle società di capitali a partecipazione pubblica di stipulare "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione" apposite convenzioni con le cooperative sociali come definite dal precedente art.1, ovvero con i corrispondenti organismi operanti negli stati membri della Comunità Europea, per la fornitura " beni o servizi" diversi da quelli socio- sanitari ed educativi, il cui importo stimato sia inferiore alla c.d. soglia comunitaria e purché tali convenzioni siano finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate» (Consiglio di Stato, Sez. V, Decisione n.5100 del 2 agosto 2010);
- che, è pur vero che parte della giurisprudenza di merito ha affermato che anche nel caso di ricorso alla convenzione di cui all'art.5 ex l. n.381/91, deve essere sempre garantito il rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art.1 della legge 241/1990, in ragione dei quali l'azione della P.A. deve conformarsi ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, in uno al principio di imparzialità di cui all'art.97 della Costituzione;
- che in proposito il TAR Liguria ha ribadito che "il rinvio allo strumento della convenzione ex art.5 l. n. 381 del 1991, finalizzato ad assicurare l'avviamento al lavoro di persone svantaggiate, non può non consentire una completa deroga al generale obbligo di confronto concorrenziale in caso di utilizzo di risorse pubbliche per l'individuazione di un soggetto privato cui affidare lo svolgimento di servizi pubblici, per cui occorre il ricorso ad un confronto nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio." (TAR Liguria, Genova, Sez. I, 27 giugno 2007, 695);

**CONSIDERATO** che sempre alla luce delle considerazioni dianzi esposte, in relazione al legittimo affidamento diretto di servizi alle Cooperative sociali di tipo "B", va ancora precisato che lo stesso appare legittimo e percorribile solo ove si ravvisi la presenza dei seguenti requisiti:

- le cooperative debbono essere iscritte negli appositi albi regionali;
- l'attività oggetto dell'affidamento deve riguardare forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;
- il valore di stima delle suddette forniture non deve superare, per ciascuna tipologia di appalto, la soglia comunitaria di riferimento (controvalore in euro 193.000,00 al netto dell'I.V.A.);
- le convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi dall'art. 2, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento U.E. 2204/2002, garantendone l'inserimento lavorativo;

**ATTESO:**

- che il Comune di Luino è Ente capofila per la gestione dei servizi del Piano di Zona nell'ambito del Distretto sanitario di Luino;
- che nell'ambito dei predetti servizi figura anche il Nucleo di Inserimento Lavorativo;
- che la finalità istituzionale perseguita dalla predetta articolazione organizzativa è promuovere l'integrazione nel mondo del lavoro di persone disabili (legge n. 68/1999) e di persone a rischio di emarginazione (minori, adulti, ex tossicodipendenti, ex carcerati) e concretizzare il fondamentale diritto della persona di "realizzarsi" attraverso il riconoscimento e l'utilizzo delle potenzialità individuali;
- che, in proposito, in questi ultimi anni si è utilmente sperimentata la possibilità di riservare alcuni ambiti di attività poste a supporto dei diversi servizi comunali a cooperative sociali di tipo "B" ex articolo 1, comma 1, lettera b, ex legge n. 381/1991;
- che la predetta sperimentazione ha riguardato i seguenti settori di attività: la gestione del parcheggio dell'area a lago, la gestione del servizio di pulizia degli immobili comunali, la gestione delle sale riservate al pubblico di Palazzo Verbania, la pulizia delle palestre in uso alle società sportive, la manutenzione del verde pubblico, ivi compresi sfalci e cigli stradali, la gestione verde e le pulizie dei cimiteri, la manutenzione (piccoli interventi) del patrimonio immobiliare comunale, le attività di custodia del canile e del macello comunali, l'attività di supporto operativo per la pulizia e la cura della città, nonché, da ultimo, la gestione della spiaggia "Le Serenelle";
- che è emersa, proprio nell'ambito della predetta sperimentazione, l'ulteriore consapevolezza di sviluppare servizi di orientamento ed integrazione al lavoro anche a favore di persone socialmente fragili e svantaggiate secondo la definizione data ai predetti soggetti dall'art. 2, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento U.E. 2204/2002 alle quali non può essere negato supporto per conseguire il già richiamato fondamentale diritto al lavoro;
- che a tal fine, in sinergia con le cooperative sociali di tipo "B", operanti nell'ambito luinese è stato elaborato il progetto "Or.Me" volto a dare concretezza al predetto obiettivo;
- che tale progetto è stato approvato, con deliberazione della Giunta comunale n.134 del 21 luglio 2009, su proposta della Cooperativa Sociale Charis di Besozzo, al fine di avanzare istanza di finanziamento (non accolta) alla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus;
- che il predetto progetto, non finanziato dalla succitata istituzione, è stato poi attivato con oneri a solo carico della cooperativa sociale Charis ed attuato mediante protocollo d'intesa con il Comune di Luino, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 256 del

22.12.2009, ed è tuttora attivo, sino al concludersi del biennio di sperimentazione 2010/2011;

- che nell'ambito della predetta sperimentazione è stata sviluppata una metodologia di intervento che, da un lato, ha consentito di garantire qualità ed economicità delle attività svolte e, dall'altro, di avviare proficui rapporti di collaborazione tra i Servizi alle Persone (ivi compreso il Nucleo Inserimento Lavorativo) e le cooperative sociali operanti sul territorio;
- che al fine di coordinare gli interventi mirati all'inserimento lavorativo, le sopra menzionate cooperative sociali di tipo B si sono impegnate in sede di convenzionamento ad attivare il c.d. "Tavolo della cooperazione" con la finalità di :
  - a) Valutare le criticità occupazionali nel territorio, anche in ragione delle analisi proposte da Or.Me, ed individuare proposte che possano rafforzare le politiche attive del lavoro del Comune di Luino;
  - b) Concordare il piano degli inserimenti lavorativi precisando, per ciascun appalto: il numero di inserimenti possibili, le caratteristiche (capacità/abilità) di ciascun lavoratore da inserirsi e la tipologia dello strumento di inserimento (assunzione a tempo determinato, indeterminato, a tempo parziale, a tempo pieno) oltre ad eventuali borse lavoro e tirocini.
  - c) Individuare degli strumenti che possano agevolare la selezione, il rafforzamento della capacità/abilità dei potenziali candidati per l'inserimento lavorativo;
  - d) Partecipare ai tavoli tecnici di Or.Me. al fine di concorrere a definire le modalità di selezione dei soggetti da avviare ad inserimento lavorativo in base a quanto definito dall'art.3 della Convenzione;
  - e) Elaborare modalità di inserimento dei lavoratori svantaggiati in ambiti lavorativi non protetti;
  - f) Mettere a disposizione aree lavorative al fine di avviare tirocini osservativi;
  - g) Modalità attraverso le quali garantire parità di trattamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto di convenzione, assicurando in ogni caso i trattamenti ed i diritti sanciti nella disciplina contrattuale collettiva nazionale di lavoro.
- Che nella seduta del Tavolo della Cooperazione del 4 novembre scorso è emersa la necessità di sviluppare una maggiore conoscenza delle criticità occupazionali del territorio luinese al fine di meglio orientare le possibilità di intervento via via sviluppate grazie alle sinergie poste in essere tra pubblico e privato;
- Che detti risultati appaiono ora riassunti nella relazione sullo svolgimento dei servizi in convenzione ex l. 381/1991 e che possono essere riassunti come segue:
  - n. 52 persone segnalate di cui 48 con presa in carico consistente in almeno un colloquio di orientamento, bilancio delle competenze, orientamento e mediazione al lavoro;
  - n. 43 tirocini lavorativi, tramite borsa lavoro, di persone che rientrano nella specifica categoria dei soggetti disabili (quindi in possesso di una certificazione di invalidità), mentre 19 sono persone in situazione di forte e/o grave disagio sociale (ex tossicodipendenti, ex carcerati, persone con disturbi psichici, ecc.);
  - n. 18 tirocini esitati in assunzione di cui 16 a tempo determinato e 2 a tempo indeterminato;
  - n. 5 percorsi alternativi al tirocinio;

**DATO ATTO** che anche i dati inerenti la crisi occupazione nel distretto sociale di Luino, rendono ancora più evidente la necessità di dare corso ad interventi volti a dare maggiore efficacia alle politiche attive del lavoro promosse dal Comune di Luino (oltre 600 persone hanno dichiarata l'immediata disponibilità al lavoro);

**CONSIDERATO** che l'attuale impianto di sistema, ad oggi previsto per le seguenti tipologie di servizi:

- gestione delle aree speciali di parcheggio nelle giornate di mercato,
- gestione del servizio di pulizia degli immobili comunali,
- gestione delle sale riservate al pubblico di Palazzo Verbania,
- pulizia delle palestre in uso alle società sportive,
- gestione della spiaggia "le Serenelle",
- manutenzione del verde pubblico, ivi compresi sfalci e cigli stradali,
- gestione verde e le pulizie dei cimiteri,
- manutenzione (piccoli interventi) del patrimonio immobiliare comunale,

non può prescindere dalla significativa riproposizione di servizi da riservare alle cooperative sociali di tipo B proprio al fine di consolidare prassi di intervento comuni fra ente pubblico e soggetti del privato sociale volte alla concreta realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo, secondo un autentico principio di sussidiarietà;

**ATTESO** che si rende pertanto necessario confermare la durata dei servizi sopra elencati in anni due (biennio 2012-2013);

**DATO ATTO** che in tema giurisprudenziale rispetto al presente impianto di affidamento vengono assunti i medesimi principi già enunciati nella propria precedente deliberazione n. 256/2009, e qui tutti integralmente richiamati per relazione;

**CONSIDERATO** comunque che anche l'affidamento di servizi alle Cooperative sociali di tipo "B", verrà disposto mediante gara riservata alle stesse, e quindi nel rispetto del principio del confronto concorrenziale;

**RITENUTO** che, oltre ai servizi attualmente svolti dalle cooperative sociali di tipo B dianzi elencati, vi è anche il progetto afferente la qualità del decoro urbano, "Luino - net", sperimentato nell'anno 2011;

**CONSIDERATO** che alla luce della positiva sperimentazione del progetto in corso, si ritiene di confermare l'impostazione organizzativa data, individuando il futuro aggiudicatario mediante gara aperta alla partecipazione sia ad imprese profit che non profit e comunque prevedendo negli atti a corredo della stessa l'inserimento di specifiche clausole sociali ex art.69 D. Lgs. 163/2006 che valorizzino, per entrambi i soggetti, specifici programmi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

**DATO ATTO** che la predetta scelta trova motivazione nella necessità di dare adeguata stabilità al rapporto contrattuale discendente dall'aggiudicazione, fissando la durata dell'appalto in anni quattro al fine di consentire adeguati investimenti organizzativi ritenuti indispensabili per garantire il miglioramento e lo sviluppo del progetto Luino - net anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie;

**ATTESA** la necessità di procedere, prima di avviare le procedure di gara, ad indagine di customer satisfaction indirizzata ai cittadini luinesi volta ad acquisire, tramite i suggerimenti della popolazione, ulteriori elementi da porre a fondamento della descrizione delle modalità di erogazione del servizio in questione, quale contenuto rilevante del capitolato speciale di gara;

**DATO ATTO** che l'art. 125, comma 10, lettera c) in uno all'art. 5, comma 1, lettera c) del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia per servizi e forniture, consente l'acquisizione in economia di servizi nell'ipotesi per il tempo necessario a dare corso alle procedure di individuazione del contraente;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno disporre una prosecuzione degli affidamenti in corso relativamente ai servizi dianzi indicati per il solo tempo necessario a dare compimento alle procedure di gara;

**ACQUISITO** il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso in forma congiunta dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona - Responsabile dei Servizi Sociali - e dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo in ordine alla regolarità tecnica;

**DATO ATTO** della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. **DI CONFERMARE** la volontà del Comune di Luino, anche per il prossimo biennio 2012/2013, di promuovere l'integrazione nel mondo del lavoro di persone disabili (legge n. 68/1999) e di persone a rischio di emarginazione (minori, adulti, ex tossicodipendenti, ex carcerati) nonché di persone socialmente fragili e svantaggiate e comunque dei soggetti di cui all'art. 2, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento U.E. 2204/2002 al fine di concretizzare il fondamentale diritto della persona di "realizzarsi" attraverso il riconoscimento e l'utilizzo delle potenzialità individuali attraverso l'individuazione di ambiti di attività da riservarsi alle Cooperative sociali di tipo B;

2. **DI DARE ATTO** che i predetti ambiti di attività, già individuati con le proprie precedenti deliberazioni richiamate in parte narrativa, riguardano i seguenti servizi:

- gestione delle aree speciali di parcheggio nelle giornate di mercato,
- gestione del servizio di pulizia degli immobili comunali,
- gestione delle sale riservate al pubblico di Palazzo Verbania,
- pulizia delle palestre in uso alle società sportive,
- gestione della spiaggia "le Serenelle",
- manutenzione del verde pubblico, ivi compresi sfalci e cigli stradali,
- gestione verde e le pulizie dei cimiteri,
- manutenzione (piccoli interventi) del patrimonio immobiliare comunale,

3. **DI DEFINIRE** che mentre per quanto attiene i sopra indicati ambiti di attività, i cui importi sono tutti inferiori alla soglia comunitaria per appalti di servizi (€193.000,00) si procederà mediante gara tra cooperative sociali di tipo B, per le attività di supporto operativo volte alla pulizia ed alla cura della città, ferma restando la volontà dell'Amministrazione di promozione dell'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate, verranno poste in gara prevedendo la partecipazione aperta sia ad imprese profit che non profit mediante inserimento di specifiche clausole sociali ex art.69 ex D. Lgs. 163/2006 che valorizzino, per entrambi i soggetti, specifici programmi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

4. **DI DARE ATTO** gli importi massimi di spesa, IVA esclusa, ferma restando la qualità e l'economicità delle attività in questione, da garantirsi a mezzo di convenzione, risultano essere così rideterminati per l'anno 2012:

- gestione del servizio di pulizia degli immobili comunali: € 130.000,00=;
- gestione delle sale riservate al pubblico di Palazzo Verbania, ivi comprese la pulizia: € 33.000,00;
- pulizia delle palestre in uso alle società sportive: € 15.000,00=;
- manutenzione del verde pubblico, ivi compresi sfalci e cigli stradali: € 95.000,00=,
- gestione verde e le pulizie dei cimiteri: € 35.000,00=,

- manutenzione (piccoli interventi) del patrimonio immobiliare comunale: € 64.325,00=
- attività di supporto operativo per la pulizia e la cura della Città (da assegnarsi mediante procedura aperta ed applicazione dell'art. 69 del D.Lgs. 163/2011): € 260.000,00=;

5. **DI DARE ATTO** che l'affidamento in gestione delle aree speciali di parcheggio nelle giornate di mercato, costituisce contratto attivo, il cui corrispettivo verrà definito con separata e successiva determinazione dirigenziale, sulla base delle aree effettivamente riservate a tale servizio;

6. **DI DEMANDARE** ai successivi atti dei responsabili di servizi i singoli adempimenti contabili afferenti i diverse affidamenti di cui al precedente punto;

Successivamente,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere in merito, al fine di dare celere avvio alle procedure di gara nonché di garantire continuità nella gestione dei servizi in questione, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

**DI RENDERE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI LUINO**  
(Provincia di Varese)

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: INDIRIZZI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI  
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI E  
SVANTAGGIATE.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 28/11/2011

**IL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI SOCIALI**  
(Dott. Claudio MARZANATI)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI,  
LEGALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO**  
(Dott. Francesco FACHINI)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Avv. Andrea Pellicani)




IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

*[Signature]*

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 07 DIC. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 07 DIC. 2011



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
Dott. Romano NICOLÒ DI

*[Signature]*

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì \_\_\_\_\_

Comune di Luino

www.albopretorioonline.it